# COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

#### DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

#### dell'11 dicembre 2015

sulla valutazione di significatività di paesi terzi per il sistema bancario dell'Unione in relazione al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici

(CERS/2015/3)

(2016/C 97/11)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (¹), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 15,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (2), e in particolare l'articolo 138,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e in particolare gli allegati I e II,

vista la decisione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 luglio 2015, relativa all'invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione e recante abrogazione della decisione CERS/2011/6 (\*),

## considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha il compito di esercitare la vigilanza macroprudenziale nell'Unione al fine di contribuire alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici nell'Unione.
- (2) Al fine di assolvere i propri compiti, il CERS ha necessità di valutare i rischi macroprudenziali che derivano dagli sviluppi nell'Unione e in paesi terzi. Tali rischi possono derivare da esposizioni transfrontaliere del sistema bancario dell'Unione verso paesi terzi, che possono costituire una via di contagio per l'Unione. In particolare una crescita eccessiva del credito in un determinato paese terzo, se non adeguatamente fronteggiata mediante l'adozione da parte di quel paese di politiche macroprudenziali, potrebbe provocare ingenti perdite per il settore bancario nell'Unione e, in ultima analisi, rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione.
- (3) L'articolo 138 della Direttiva 2013/36/UE assegna al CERS lo specifico compito di fare fronte ai rischi derivanti da una crescita eccessiva del credito in paesi terzi. In particolare, quando le azioni intraprese dalle autorità nel paese terzo sono ritenute insufficienti, il CERS può intervenire per tutelare il settore bancario dell'Unione da rischi derivanti dalla crescita eccessiva del credito in quel paese terzo. In particolare, il CERS, mediante raccomandazioni, può dare indicazioni alle autorità designate nell'Unione sul coefficiente anticiclico adeguato per esposizioni verso paesi terzi.
- (4) Al fine di assolvere questo compito, è necessario individuare i paesi terzi verso i quali il sistema bancario dell'Unione è esposto in modo significativo (di seguito i «paesi terzi significativi»). L'impatto di una crescita eccessiva del credito in un determinato paese terzo sul sistema bancario dell'Unione dipende dalla misura e dalla natura delle esposizioni verso quel paese terzo delle banche che hanno la propria sede centrale nell'Unione. Poiché non ha la capacità di monitorare gli sviluppi nei paesi terzi di tutto il mondo, il CERS ritiene di poter assolvere al meglio il proprio mandato ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2013/36/UE monitorando esclusivamente quei paesi terzi verso i quali le esposizioni del sistema bancario dell'Unione sono significative, alla ricerca di segnali di crescita eccessiva del credito.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 394 del 27.11.2015, pag. 4.

IT

- (5) Al fine di individuare i paesi terzi significativi, il CERS intende utilizzare i dati di vigilanza raccolti dall'Autorità bancaria europea (ABE) conformemente alla decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015 (¹). La decisione EBA/DC/2015/130 fornisce informazioni dettagliate sulle esposizioni nel portafoglio bancario di un campione di 191 banche di maggiori dimensioni verso tutti i paesi terzi nel mondo. Sebbene tali dati non includano le esposizioni nel portafoglio di negoziazione e non coprano tutte le banche dell'Unione, il CERS ritiene che i dati siano adeguati al fine di individuare i paesi terzi significativi. Si ritiene appropriato concentrare l'attenzione sulle esposizioni nel portafoglio bancario poiché queste rappresentano la maggioranza delle esposizioni. Inoltre, gli accordi di compensazione e l'utilizzo, tra l'altro, di strumenti derivati e posizioni corte, rende difficoltoso attribuire un'esposizione nel portafoglio di negoziazione a un determinato paese terzo. Si ritiene appropriato concentrare l'attenzione su un campione di banche di maggiori dimensioni poiché tali banche tendono ad avere il maggior volume di attività transfrontaliere e sarebbero, pertanto, quelle più colpite se la crescita eccessiva del credito in un paese terzo non è stata fronteggiata. Nel 2014, le 191 banche del campione rappresentavano circa il 92 per cento delle attività totali del sistema bancario dell'Unione. Poiché il CERS, al fine di individuare i paesi terzi significativi, non necessita di dati relativi all'esposizione riferiti alle singole banche, esso intende richiedere all'ABE i dati raccolti conformemente alla Decisione EBA/DC/2015/130 aggregati a livello di paese. Tali richieste di dati sono disciplinate dalla Decisione CERS/2015/2.
- (6) Il CERS individuerà i paesi terzi significativi sulla base di tre parametri di esposizione: attività ponderate per il rischio, esposizione originaria ed esposizioni in stato di default in relazione a paesi terzi. Lo scopo principale dell'utilizzo di diversi parametri è quello di rappresentare in modo esaustivo la natura delle esposizioni verso paesi terzi. Concentrare l'attenzione esclusivamente sulle attività ponderate per il rischio potrebbe determinare una situazione nella quale esposizioni significative con un basso coefficiente di ponderazione non sarebbero prese in debita considerazione. L'esposizione originaria, rappresentando efficacemente la misura dell'esposizione precedente all'applicazione dei coefficienti di ponderazione del rischio, compensa tale limite. Infine, le esposizioni in stato di default mirano a cogliere le esposizioni più rischiose per le banche.
- Generalmente, il CERS definisce un paese terzo come significativo quando le esposizioni del sistema bancario dell'Unione verso quel paese rappresentano almeno l'1 per cento per almeno uno dei tre parametri sopraindicati. Rispetto alle società non finanziarie, i livelli di patrimonializzazione delle banche tendono a essere relativamente bassi in rapporto alle loro attività. Ciò significa che, anche per esposizioni apparentemente ridotte in rapporto alle dimensioni del bilancio di una banca, le perdite possono raggiungere livelli tali da minacciare la solvibilità delle banche e/o suscitare nell'opinione pubblica dubbi circa la loro solvibilità. Tale considerazione imporrebbe di fissare una soglia ridotta, poiché sviluppi negativi in un determinato paese terzo possono avere conseguenze significative sulla posizione patrimoniale delle banche. Allo stesso tempo, la soglia utilizzata per individuare i paesi terzi significativi, non dovrebbe prendere in considerazione paesi terzi verso i quali un solo Stato membro è esposto, a meno che tali esposizioni siano così ingenti da rappresentare un rischio per l'Unione, oltre che per lo Stato membro in questione. Per ridurre al minimo tali eventualità, dovrebbe fissarsi una soglia elevata, tale da assicurare che solo le esposizioni più ingenti degli Stati membri siano rappresentate. Il CERS ritiene che una soglia dell'1 % del totale delle esposizioni realizzi il giusto equilibrio tra le due esigenze sopra considerate.
- (8) Il CERS redigerà un elenco di paesi terzi significativi e lo aggiornerà annualmente sulla base dei criteri che disciplinano gli inserimenti e le cancellazioni dall'elenco. Le esposizioni bancarie si evolvono nel tempo, rispecchiando sviluppi sia ciclici che strutturali nell'integrazione economica e finanziaria a livello mondiale. È necessario che il processo di individuazione di paesi terzi significativi rispecchi tali sviluppi. A tal fine sono stati definiti i criteri che regolano inserimenti e cancellazioni dall'elenco dei paesi terzi significativi. Essi sono concepiti per risultare: a) prudenti: è più semplice per un paese essere inserito nell'elenco piuttosto che esserne cancellato; e b) trasparenti: i criteri per gli inserimenti e le cancellazioni dall'elenco sono basati su regole semplici. Inoltre, il CERS gode di discrezionalità nello stabilire la significatività di un paese terzo per il settore bancario dell'Unione. L'esercizio di tale discrezionalità è più probabile in casi nei quali un paese terzo è vicino a soddisfare i criteri di significatività.
- (9) Al Consiglio generale sarà richiesto di approvare, mediante procedura scritta, ogni revisione dell'elenco dei paesi terzi significativi. In caso di obiezione, il Consiglio generale procede al voto. Il segretariato del CERS, annualmente, predispone un progetto di elenco di paesi terzi significativi basata sull'applicazione dei criteri di inserimento e cancellazione. Il Comitato tecnico consultivo potrà esercitare la discrezionalità e modificare il progetto di elenco prima della sua presentazione al Consiglio generale.
- (10) I paesi terzi significativi individuati conformemente alla presente decisione saranno monitorati dal segretariato del CERS. Altri paesi terzi possono essere monitorati da altre giurisdizioni dell'Unione in base alla loro significatività per il sistema bancario nazionale di un determinato Stato membro. L'esperienza acquisita grazie al quadro operativo di controllo dei rischi e al lavoro precedentemente svolto sui coefficienti anticiclici sarà utilizzata per individuare gli indicatori più rilevanti ai fini dell'individuazione precoce di livelli eccessivi di crescita del credito.

<sup>(</sup>¹) Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea del 23 Settembre 2015 sulla segnalazione delle autorità competenti all'ABE, pubblicata sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu

- IT
- (11) Il CERS, sulla base di dati di vigilanza riferiti al 30 giugno 2014, ha individuato inizialmente sei paesi terzi come significativi. I paesi terzi inizialmente individuati come significativi sono la Repubblica federativa del Brasile, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Turchia, la Federazione russa e e gli Stati Uniti d'America. Le modifiche all'elenco di paesi terzi significativi dovrebbero essere pubblicate sul sito Internet del CERS.
- (12) La prima revisione dell'elenco di paesi terzi significativi, individuati dal CERS, sarà effettuata nel secondo trimestre 2017, utilizzando i dati di vigilanza riferiti al 31 dicembre 2016. Ciò rispecchia la necessità di disporre di dati sufficienti per applicare i criteri di inserimento. Poiché non saranno disponibili dati sufficienti per applicare i criteri di cancellazione, tale prima revisione prenderà esclusivamente in considerazione eventuali inserimenti nell'elenco di paesi terzi significativi.
- (13) Successive revisioni dell'elenco di paesi terzi significativi saranno effettuate utilizzando dati di vigilanza riferiti al 31 dicembre di ogni pertinente anno di calendario. Una volta che siano disponibili dati sufficienti all'applicazione dei criteri di cancellazione, successive revisioni prenderanno in considerazioni anche potenziali cancellazioni dall'elenco di paesi terzi significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Ambito di applicazione

La decisione definisce le procedure del CERS per valutare la significatività di paesi terzi per il settore bancario dell'Unione in relazione al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici conformemente alla direttiva 2013/36/UE.

#### Articolo 2

#### **Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) il termine «coefficiente anticiclico» ha il medesimo significato di cui all'articolo 128, punto 7, della direttiva 2013/36/UE.
- b) «esposizione» ha il medesimo significato di cui all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- c) per «monitoraggio/monitorato dal segretariato del CERS» si intende la gestione, la conservazione e il regolare aggiornamento di una serie di indicatori e strumenti quantitativi da parte del segretariato del CERS per segnalare una crescita del credito potenzialmente eccessiva in paesi terzi significativi;
- d) «paese terzo» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, punto 1, lettera g), della Raccomandazione CERS/2015/1.

#### Articolo 3

## Raccolta di dati

- 1. Al fine di valutare quali paesi terzi siano significativi per il settore bancario dell'Unione e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, il segretariato del CERS richiede all'ABE dati di vigilanza aggregati come disposto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, raccolti dall'ABE conformemente alla Decisione EBA/DC/2015/130.
- 2. Nel valutare se un paese terzo è significativo per il settore bancario dell'Unione, si considerano i seguenti parametri:
- a) ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio;
- b) esposizioni originarie; e
- c) esposizioni in stato di default.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

IT

- 3. In particolare, su base trimestrale il CERS raccoglie per ciascun paese terzo significativo le seguenti voci dei dati di vigilanza di cui al paragrafo 1:
- a) Modello C 09.01: intersezione delle file 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 con le colonne 010, 020 e 080: e
- b) Modello C 09.02: intersezione delle file 030, 060 e 140 con le colonne 010, 030 e 110.
- 4. Il segretariato del CERS prende contatto con l'ABE per quanto riguarda la comunicazione delle voci di cui al paragrafo 3 e in relazioni a possibili future modifiche ai modelli di segnalazione.

#### Articolo 4

#### Valutazione di significatività

- 1. Un paese terzo è individuato come significativo per il settore bancario dell'Unione e aggiunto all'elenco dei paesi terzi significativi nei seguenti casi:
- a) la media aritmetica delle esposizioni verso il paese terzo negli otto trimestri precedenti la data di riferimento, per almeno uno dei parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stata almeno dell'1 %;
- b) le esposizioni in tutti e due i trimestri precedenti la data di riferimento, per almeno uno dei parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono state almeno dell'1 %.
- 2. Un paese è cancellato dall'elenco dei paesi terzi significativi quando:
- a) la media aritmetica delle esposizioni verso tale paese terzo nei 12 trimestri precedenti la data di riferimento, per tutti parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stata inferiore all'1 %;
- b) le esposizioni in tutti e due i trimestri precedenti la data di riferimento, per tutti i parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono state inferiori all'1 %.
- 3. Un paese terzo individuato come significativo per il settore bancario dell'Eurosistema sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 è monitorato dal segretariato del CERS.
- 4. L'elenco dei paesi terzi significativi è rivisto annualmente dal segretariato del CERS che presenta una proposta al Comitato tecnico consultivo. Tale proposta è basata sui dati di vigilanza raccolti per i 12 trimestri precedenti il 31 dicembre del pertinente anno di calendario. La proposta è presentata al Comitato tecnico consultivo entro il 30 giugno del relativo anno. Il Comitato tecnico consultivo può esercitare la propria discrezionalità e decidere di modificare la proposta prima della sua presentazione al Consiglio generale per l'approvazione, in particolare nei casi in cui il CERS ha emanato una raccomandazione conformemente all'articolo 138 della Direttiva 2013/36/UE e il paese terzo che ne costituisce l'oggetto dovrebbe essere cancellato dall'elenco dei paesi terzi significativi.
- 5. Il Consiglio generale, sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico consultivo, adotta una decisione sulle modifiche all'elenco dei paesi terzi significativi. Le modifiche all'elenco di paesi terzi significativi sono pubblicate sul sito Internet del CERS.

#### Articolo 5

## Disposizioni transitorie

- 1. L'elenco iniziale di paesi terzi significativi, stilato sulla base dei dati di riferimento per il secondo trimestre 2014, comprende la Repubblica federativa del Brasile, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Turchia, la Federazione russa e gli Stati Uniti d'America.
- 2. Nella revisione del 2017 dell'elenco dei paesi terzi significativi effettuata utilizzando dati di vigilanza alla data di riferimento del 31 dicembre 2016, non si utilizzano i criteri dettati all'articolo 4, paragrafo 2, per la cancellazione di paesi dall'elenco.

IT

## Articolo 6

# Entrata in vigore

La presente decisione si applica a partire dal  $1^{\rm o}$  gennaio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il venerdì 11 dicembre 2015.

Il presidente del CERS Mario DRAGHI